



# ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la repressione dei rumori molesti ed inutili



## Sommario

<b>01 Campo di applicazione.....</b>	<b>4</b>
Articolo 1    Scopo.....	4
Articolo 2    Principio.....	4
<b>02 Perturbamento della pubblica quiete .....</b>	<b>5</b>
Articolo 3    Significato.....	5
<b>03 Rispetto e tutela della quiete .....</b>	<b>5</b>
Articolo 4    Pausa pomeridiana e quiete notturna .....	5
Articolo 5    Giorni festivi.....	5
<b>04 Lavori agricoli e di giardinaggio.....</b>	<b>6</b>
Articolo 6    Utilizzo macchinari agricoli e di giardinaggio (accorgimenti) .....	6
<b>05 Lavori edili .....</b>	<b>6</b>
Articolo 7    Utilizzo macchinari edili (accorgimenti).....	6
Articolo 8    Fasce orarie consentite per l'utilizzo di macchinari edili .....	7
Articolo 9    Responsabilità del proprietario o direttore lavori.....	7
<b>06 Attività ricreative degli esercizi pubblici.....</b>	<b>7</b>
Articolo 10   Accorgimenti.....	7
<b>07 Apparecchi per la riproduzione del suono .....</b>	<b>8</b>
Articolo 11   Utilizzo dispositivi e impianti sonori (accorgimenti).....	8
<b>08 Manifestazioni pubbliche e feste .....</b>	<b>8</b>
Articolo 12   Rilascio autorizzazione.....	8
Articolo 13   Modalità .....	8
<b>09 Fuochi d'artificio, petardi e simili.....</b>	<b>8</b>
Articolo 14   Divieto.....	8
<b>10 Animali .....</b>	<b>9</b>
Articolo 15   Comportamento (accorgimenti).....	9
<b>11 Veicoli a motore .....</b>	<b>9</b>
Articolo 16   Limiti .....	9
Articolo 17   Divieto.....	9
<b>12 Elicotteri .....</b>	<b>10</b>
Articolo 18   Normative.....	10
<b>13 Lavori domestici .....</b>	<b>10</b>
Articolo 19   In generale .....	10
<b>14 Giochi all'aperto e attività sportive private .....</b>	<b>10</b>
Articolo 20   Fasce orarie consentite.....	10
Articolo 21   Accorgimenti.....	10
<b>15 Sanzioni .....</b>	<b>10</b>
Articolo 22   Contravvenzioni e provvedimenti .....	10

<b>16 Deroghe.....</b>	<b>11</b>
Articolo 23 Concessione.....	11
<b>17 Disposizioni finali .....</b>	<b>11</b>
Articolo 24 Esposizione all'albo comunale.....	11
Articolo 25 Entrata in vigore.....	11

II MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE,

richiamati:

- La Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- L'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF)
- L'Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), del 27 febbraio 2019
- La Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb)
- Il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb)
- Il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF)
- Il Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS), del 10 novembre 2021
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico (LOrP), del 23 novembre 2015
- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sull'Ordine Pubblico (ROrP), del 6 aprile 2016
- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), ed in particolare gli art. 107 e 192,
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC)
- Il Regolamento comunale
- L'Ordinanza Municipale sugli esercizi alberghieri e la ristorazione

Ordina:

## 01 Campo di applicazione

### Articolo 1            Scopo

1. La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.
2. Restano riservati i disposti delle normative di rango superiore come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

### Articolo 2            Principio

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Arbedo-Castione sono vietati i rumori ed i comportamenti, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

## 02 Perturbamento della pubblica quiete

### Articolo 3            Significato

Sono considerati perturbamento della quiete pubblica e dell'ordine pubblico le infrazioni, stabilite dall'articolo 2 della Legge sull'Ordine Pubblico, nello specifico:

- a. praticano l'accattonaggio;
- b. lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c. omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d. sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e. disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori o altre molestie;
- f. effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
- g. esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
- h. praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione.

## 03 Rispetto e tutela della quiete

### Articolo 4            Pausa pomeridiana e quiete notturna

1. È vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere nelle seguenti fasce orarie: dalle 19:00 alle 07:00 e dalle 12:00 alle 13:00, come pure il sabato prima delle ore 09:00, nella fascia oraria dalle 12:00 alle 13:30 e dopo le ore 19:00.
2. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23:00 alle ore 07:00.
3. La disposizione al capoverso 1 del presente articolo non si applica per i lavori agricoli.

### Articolo 5            Giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi, salvo autorizzazione municipale, è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorose o moleste per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
3. L'autorizzazione non è necessaria per i lavori agricoli urgenti quali la fienagione, il raccolto di frutta e verdura, la vendemmia, eccetera.

4. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

## 04 Lavori agricoli e di giardinaggio

### Articolo 6 Utilizzo macchinari agricoli e di giardinaggio (accorgimenti)

1. L'utilizzo di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, eccetera) è ammesso solo se munite di silenziatori omologati efficaci e non manomessi.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00; come pure il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00.
3. La disposizione al capoverso 2 del presente articolo non si applica per i lavori agricoli urgenti quali la fienagione, il raccolto di frutta e verdura, la vendemmia, ecc.

## 05 Lavori edili

### Articolo 7 Utilizzo macchinari edili (accorgimenti)

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
2. Particolare riguardo va usato in prossimità degli istituti scolastici durante gli orari di lezione, delle chiese e dei cimiteri durante le funzioni.
3. Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'articolo 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
  - a) Ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente soprattutto in prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante le funzioni.
  - b) I motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori omologati efficaci.
  - c) I compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione.
  - d) I martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante.
  - e) Lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia.
  - f) Non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

## **Articolo 8 Fasce orarie consentite per l'utilizzo di macchinari edili**

1. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19:00 alle ore 07:00 e dalle 12:00 alle 13:00, nei giorni feriali.
2. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle Autorità cantonali, in deroga agli orari indicati ai superiori capoversi del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale può essere anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.
3. Le ditte firmatarie del contratto collettivo di lavoro che ottengono dall'Ufficio paritetico il permesso di lavorare il sabato sono tenute a rispettare i medesimi orari.

## **Articolo 9 Responsabilità del proprietario o direttore lavori**

1. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.
2. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

## **06 Attività ricreative degli esercizi pubblici**

### **Articolo 10 Accorgimenti**

1. L'attività degli esercizi pubblici, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato. Questa disposizione vale anche per infrastrutture di tipo privato (aule scolastiche, palestre, sale d'intrattenimento, eccetera) e per tutte le manifestazioni all'aperto che si svolgono all'interno di un sedime privato.
2. Per eventi di carattere straordinario e sporadico, che non comportano un accresciuto utilizzo dell'esercizio pubblico e che si svolgono unicamente negli spazi interni dell'esercizio, va richiesta di volta in volta l'autorizzazione al Municipio per il tramite della Cancelleria Comunale come previsto dall'Ordinanza Municipale concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione.
3. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e/o esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico ai sensi delle normative vigenti.
4. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge Edilizia Cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

## **07 Apparecchi per la riproduzione del suono**

### **Articolo 11 Utilizzo dispositivi e impianti sonori (accorgimenti)**

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato il capitolo 8 della presente ordinanza.
2. Dopo le ore 23:00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

## **08 Manifestazioni pubbliche e feste**

### **Articolo 12 Rilascio autorizzazione**

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi sonori necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. A tal proposito si richiamano le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

### **Articolo 13 Modalità**

1. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio, per il tramite della Cancelleria Comunale, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
2. Resta riservata l'applicazione del Regolamento concernente la protezione dagli Stimoli Sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS), del 10 novembre 2021.

## **09 Fuochi d'artificio, petardi e simili**

### **Articolo 14 Divieto**

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, eccetera sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

3. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

## 10 Animali

### Articolo 15 Comportamento (accorgimenti)

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comando della polizia comunale competente ad operare sul territorio giurisdizionale.

## 11 Veicoli a motore

### Articolo 16 Limiti

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23:00 e le ore 07:00.

### Articolo 17 Divieto

1. È segnatamente vietato:
  - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
  - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
  - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
  - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
  - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
  - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
  - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
2. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

## 12 Elicotteri

### Articolo 18 Normative

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

## 13 Lavori domestici

### Articolo 19 In generale

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. La battitura dei tappeti, materassi, lavori di montaggio mobili, traslochi, utilizzo di trapani, eccetera è ammessa ogni giorno dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

## 14 Giochi all'aperto e attività sportive private

### Articolo 20 Fasce orarie consentite

1. La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08:00 alle ore 23:00.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

### Articolo 21 Accorgimenti

I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

## 15 Sanzioni

### Articolo 22 Contravvenzioni e provvedimenti

1. Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a Chf. 10'000.- come indicato nel dettaglio dall'articolo 2 Regolamento sull'ordine pubblico (ROrP) secondo la procedura disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

2. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
3. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'articolo 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
4. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

## 16 Deroghe

### Articolo 23 Concessione

Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, o per eventi speciali occasionali può accordare delle deroghe o decretare alcune restrizioni agli articoli della presente ordinanza.

## 17 Disposizioni finali

### Articolo 24 Esposizione all'albo comunale

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali in conformità all'articolo 192 della Legge Organica Comunale.

È pertanto esposta all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, **dal 13.04.2026 al 13.05.2026** durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

### Articolo 25 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore decorsi i termini legali di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco  
Luigi Decarli



Il segretario  
Giuseppe Allegri